

Allegato "C" al mio atto di racc. n. 2606

Statuto del

“Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori del Comune di Bolzano”

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 – Denominazione – sede - durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione riconosciuta “ Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori del Comune di Bolzano” denominata “CRAL Comune di Bolzano APS”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bolzano, in Vicolo Gumer n.7. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Bolzano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Bolzano, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

1. A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori del Comune di Bolzano APS”, di seguito denominato “CRAL Comune di Bolzano APS”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 – Scopi

1. L’Associazione è apertita e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (Art.5 co.1, lett. i Codice del Terzo settore);
 - b. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Art.5 co.1 lett. k Codice del Terzo settore);
 - c. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art.5 co.1 lett. d Codice del Terzo settore);
 - d. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (Art.5, co. 1, lett. t Codice del Terzo settore).
4. Scopo dell’Associazione è l’organizzazione di attività ricreative, sportive, culturali artistiche e altre attività

ricreative al fine di promuovere la conoscenza e l'interazione tra i soci al fine di accrescere il senso di appartenenza al Cral Comune di Bolzano.

Art. 4 – Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a. promuovere iniziative che valorizzino il tempo libero degli associati soci, con fini ricreativi, sportivi, culturali ed aggregativi;
 - b. promuovere la formazione umana e culturale ed il benessere degli associati, mediante l'adozione di iniziative e la gestione di servizi nei campi della cultura, delle arti, del turismo e della solidarietà;
 - c. gestire o creare servizi a vantaggio degli associati;
 - d. promuovere iniziative di ricerca e sensibilizzazione, anche mediante convegni, manifestazioni e concorsi;
 - e. promuovere, organizzare e gestire iniziative di solidarietà ed umanitarie/assistenziali, in favore sia degli associati che di enti operanti in ambito sociale e umanitario;
 - f. stabilire rapporti ed accordi con altre Organizzazioni, nazionali ed estere, aventi analoghe finalità, che possano favorire il conseguimento dei fini associativi;
 - g. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabili dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

1. Possono diventare "soci ordinari" dell'Associazione tutti i dipendenti del Comune di Bolzano e delle altre società/enti partecipate dal Comune di Bolzano, tutti i pensionati ex-dipendenti del Comune di Bolzano e delle altre società/enti partecipate dal Comune di Bolzano, i familiari dei dipendenti e dei pensionati del Comune di Bolzano e delle altre società/enti partecipate dal Comune di Bolzano. Possono diventare "soci aggregati" chiunque altro ne abbia interesse.
2. I soci aderiscono alle finalità istituzionali dell'Associazione e intendono collaborare al loro raggiungimento.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al

Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e, se maggiorenni, di quello passivo;
 - b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.17, c.2, del presente Statuto.
3. Alle iniziative dell'Associazione possono partecipare, senza divenire soci dell'Associazione, anche terzi, dietro pagamento di un contributo spese di volta in volta stabilito ai sensi della normativa fiscale vigente. Il Consiglio Direttivo può organizzare eventi riservati ai soli soci.
4. Gli associati hanno il dovere di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con il 1° gennaio dell'anno successivo;
 - b. mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;

2. In caso di scioglimento del rapporto lavorativo, non dovuto a collocamento a riposo per pensionamento, tra il socio “ordinario” e il Comune di Bolzano e/o una delle altre società/enti partecipate dal Comune di Bolzano, il socio passa dalla categoria di socio ordinario a quella di socio “aggregato”.
3. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
 - a. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
 - b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c. aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine dell’giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
5. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 10 – Sezioni

1. L’Associazione può articolarsi in sezioni specializzate (di seguito le “Sezioni”), vista la pluralità dei compiti assegnate. Ciascuna Sezione raccoglie i soci che hanno specifico interesse o peculiari predisposizioni per le discipline rientranti negli scopi dell’Associazione. Le Sezioni dovranno favorire l’estrinsecazione di doti e capacità particolari dei soci. Le Sezioni non disporranno di autonomia decisionale.
2. Il responsabile delle singole Sezioni è eletto a maggioranza semplice dei soci aderenti alle Sezioni stesse e può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto se non è membro del Consiglio Direttivo.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 11 – Dei volontari e dell’attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati.

Titolo IV Organi

sociali

Art. 13 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - d. l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo 3 (tre) deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione dell'Assemblea dei soci deve pervenire per iscritto individualmente a tutti gli associati tramite lettera, e-mail o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantirne la ricezione e contestuale pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e

dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 15 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'assemblea ordinaria:
 - a. approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e. eleggere e revocare componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - f. eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - g. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 17 – L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito all'esercente la patria potestà. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limiti. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, tramite lettera, e-mail o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantirne la ricezione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 20 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare, le tempistiche e le modalità di pagamento.
 - h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

- m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o regolamenti interni;
 - n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a queste delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 21 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 22 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, c.2, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione: i consiglieri così subentrati, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o in subordine, il Vicepresidente o il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per la sola attività di ordinaria amministrazione.

Art. 23 – Il Collegio Arbitrale

1. Tutte le controversie tra i soci e gli organi dell'associazione in merito all'interpretazione e all'attuazione del presente statuto, ad eccezione di quelle per le quali la legge non ammette una soluzione con un arbitrato, sono deferite ad un Collegio Arbitrale.
2. Il Collegio Arbitrale è composto da tre arbitri, che devono essere terzi nei confronti dell'associazione, sono nominati uno per parte ed il terzo arbitro quale Presidente è nominato tra i primi due nominati. In mancanza

di accordo tra i due primi arbitri sulla nomina del Presidente, è inviata al Tribunale di Bolzano una rispettiva domanda di nomina.

Art. 24 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, può essere formato da 3 (tre) membri o in forma monocratica, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Se nominato in forma collegiale, esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 – Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercitare il controllo contabile;
 - d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f. partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26 – L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 27 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde esclusivamente l'Associazione con il proprio patrimonio.
2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo (qualora nominati) e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 28 – Libri sociali e registri

1. L'associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d. il registro dei volontari.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Arbitrale, qualora questo sia stato nominato;
3. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 29 – Patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i mezzi finanziari, beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 30 conseguite successivamente alla costituzione dell'Associazione.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 30 – Risorse economiche

1. L'Associazione tra le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. contributo annuale dal Comune di Bolzano e delle altre società/enti partecipate dal Comune di Bolzano;
 - b. quote associative;
 - c. contributi pubblici e privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. attività di raccolta fondi;
 - g. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - h. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - i. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 31 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare , dal 1. Gennaio al 31 Dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione

Titolo VII**Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio****Art. 32 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45,
 - c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII Disposizioni**finali****Art. 33 – Norme di invio**

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile in materia di associazioni riconosciute, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alle altre norme di legge vigenti in materia.

F.to Di Zanutto Cristina, Notaio Claudia Kaufmann L.S.

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO DI
DOCUMENTO CARTACEO**

Copia conforme all'originale su supporto cartaceo conservato nella mia raccolta e firmato ai sensi di legge. Sostituisce l'originale ad ogni effetto di legge (Art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Imposta di bollo assolta all'origine in modo virtuale.

Bolzano, 12/11/2025

Firma digitale del Notaio Claudia Kaufmann in Bolzano

Certificato di firma valido dal 26 luglio 2023 al 26 luglio 2026.

Certification Authority: Consiglio Nazionale del Notariato.

**BEGLAUBIGTE KOPIE DES ORIGINALS AUF
PAPIER**

Beglaubigte Kopie des Originals auf Papier, welche in meiner Sammlung aufbewahrt wird und gesetzeskonform unterzeichnet wurde. Diese ersetzt das Original für alle rechtlichen Zwecke (Art. 22 des GvD vom 7. März 2005, Nr. 82). Die Stempelsteuer wurde bereits telematisch entrichtet.

Bozen, am 12/11/2025

Digitale Unterschrift der Notarin Claudia Kaufmann in Bozen.

Unterschriftsbescheinigung gültig vom 26. Juli 2023 bis 26. Juli 2026.

Certification Authority: Consiglio Nazionale del Notariato.